



Giovanni Cimbalo

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Bologna
"Alma Mater", Scuola di Giurisprudenza)

Denominazione della persona e appartenenza religiosa. Il nome arabo dei credenti musulmani *

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La scelta del nome nella religione e nella tradizione islamica - 3. L'assunzione di un nome in lingua araba da parte dei convertiti - 4. Il divieto di nome islamico e il suo abbandono forzoso come strumento di "integrazione-assimilazione" - 5. L'assunzione del nome nel diritto civile italiano e la possibilità di mutarlo - 6. Diritto internazionale privato e diritto al nome.

1 - Premessa

Nel disegnare le strategie d'integrazione dei musulmani, siano essi convertiti o immigrati, in contesti non islamici, gli Stati sono restii a garantire i diritti individuali della persona relativamente al rispetto degli obblighi imposti dalla fede in materia di alimentazione, del modo di vestire, di celebrazione delle festività religiose - in particolare il Ramadan - della possibilità di pregare avendo a disposizione luoghi di culto, di sepoltura; ancora più limitate sono le tutele in materia di diritto di famiglia secondo la tradizione e il diritto islamico.

Finora nessuna attenzione è stata dedicata a una questione di grande importanza per ogni musulmano, come per ogni credente: quella del nome religioso. Anche se sulla questione una parte dell'islam si mostra accomodante non è sempre stato così, soprattutto nelle fasi di espansione dell'islam e quando sono prevalsi nelle società non islamiche movimenti e tendenze identitarie. In questi contesti la funzione identificativa identitaria (religiosa) del nome assume rilevanza sia per i convertiti, sia quando i diversi Stati adottano politiche d'integrazione radicale che passano attraverso l'imposizione dell'abbandono dell'identità di appartenenza confessionale, testimoniata dal nome identificativo dell'individuo e quindi

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è stato realizzato nell'ambito del Progetto I+D DER2013-42261-P, *Solidaridad, Participación y Reconocimiento de Diversidad*, concedido por MINECO (*Ministerio de Economía y Competitividad*), ed è destinato a essere pubblicato nel volume a cura di S. Bagni, G.A. Figueroa Mejía, G. Pavani, *La ciencia del derecho constitucional comparado*, Libro homenaje a Lucio Pegoraro, Porrúa, Mexico, 2016.



dall'immagine pubblica che egli dà di sé. Non si può dimenticare che l'assunzione di un cognome nei paesi musulmani è avvenuta in epoca moderna ed è frutto di scelte di "occidentalizzazione" come nel caso della Turchia di Kemal Pascià o un prodotto del colonialismo.

Oggi, confidando nelle garanzie assicurate dal diritto internazionale privato, con troppa facilità si dà per scontato che il diritto civile degli Stati occidentali consenta, applicando specifiche norme, di cambiare il proprio nome e cognome¹. Le specifiche norme nazionali di applicazione tuttavia dimostrano che spesso non si tratta di una scelta totalmente libera. Benché l'abbandono forzoso della denominazione in lingua araba della propria identità sembra essere relegato alla storia di alcuni paesi dell'Est Europa, che si trovarono in un diverso contesto da quello attuale ad affrontare il problema della presenza di una consistente minoranza musulmana, occorre ricordare che i provvedimenti di carattere giuridico adottati erano finalizzati a ottenere per questa via, l'espulsione delle popolazioni di matrice islamica dal proprio territorio e a tentare la cancellazione di questa presenza, attraverso una assimilazione forzata di chi sceglieva di rimanere.

Relativamente ai convertiti all'islam il problema è stato evidenziato in questi ultimi anni dalla presenza dei *foreign fighters* che fanno dell'assunzione del loro nome islamico oggetto di ostentazione e di pubblicità, ma costituisce un'esigenza sentita anche da quei convertiti che vogliono sancire pubblicamente con un atto formale il loro ingresso nella nuova religione. Perciò oggi, occorre affrontare organicamente questa problematica in un contesto decisamente mutato della distribuzione delle popolazioni e dei gruppi etnico-linguistici e del rapporto con l'appartenenza religiosa in Europa. La massiccia emigrazione in corso ha

¹ Malgrado la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 la richiesta di mutamento del nome e del cognome va motivata e le ragioni vengono valutate con estrema discrezionalità dalla P.A.; anche la giurisprudenza è intervenuta per circoscrivere tale discrezionalità. Il Tribunale di Verona ha ritenuto che non sussistessero i presupposti, i requisiti e le condizioni richieste dalla normativa per accogliere la richiesta di chi, solo per motivi ideali e politici, domandava di mutare il prenome di Immacolata, ricevuto dalla nascita e collegato alla confessione cattolica, nel prenome Claudia, anche se di fatto già speso per lungo tempo, dalla richiedente e ha rigettato la sua domanda. Tribunale di Verona, sentenza del 04 dicembre 1999, in *Fam. Dir.*, 2000, p. 280, con nota di **P. DEPINGUENTE**, *Immacolata: un nome da cambiare*. Il Tribunale è giunto ad affermare che la ricorrente non può essere offesa "...dalla attribuzione del nome Immacolata, ricevendo invece in tal modo riconoscimento e omaggio, per il tributo portato alla divinità il cui credo è il più diffuso nella collettività nazionale, oltretutto riconosciuto dallo Stato con i Patti lateranensi prima e con il nuovo Concordato più di recente"(sic!).



dato e dà vita a nuove minoranze etnico-linguistiche e religiose, che in Italia – tenuto conto dell’art. 6 della Costituzione – andrebbero tutelate, per cui l’ordinamento deve poter disporre di una regolamentazione adeguata del problema, chiedendosi anche se la legislazione generale in materia di denominazione personale sia sufficiente a regolare il fenomeno o non vada piuttosto rivista e in che direzione, per adeguarla alla nuova situazione, sia che si voglia operare verso una trasformazione della società in senso multiculturale sia che ci si voglia muovere verso una società pluriculturale, tenendo conto che comunque, in conformità alla legislazione europea, va assicurata la tutela delle minoranze e dell’identità della persona, sotto differenti profili, compreso quello di genere².

2 - La scelta del nome nella religione e nella tradizione islamica

La scelta del nome nella religione e nella tradizione islamica, come in quella di tutte le religioni, suggerisce l’appartenenza identitaria e rispecchia le tradizioni di un popolo. L’islam è molto attento a questi fattori e quindi pone attenzione alla manifestazione dell’appartenenza attraverso atti simbolici; pertanto ogni nome che reca un brutto significato, riprovevole e inaccettabile per le persone dai sani valori morali, secondo i parametri islamici, non deve essere assunto e, se lo si possiede, va mutato. Per assumere una linea di condotta conforme ai dettami religiosi, come spesso accade nell’islam, si guarda alla storia.

All’epoca della predicazione del Profeta, i Compagni che si convertivano non erano soliti cambiare nome, a meno che quelli originari non avessero un “brutto significato”; pertanto il nome posseduto prima della conversione può essere conservato e va ripudiato solo quando

² In effetti la riforma costituzionale in discussione abbassa le garanzie e le tutele delle stesse minoranze storiche presenti in Italia, soprattutto di quella *arbëreshë*, e non tiene conto del fatto che a causa della massiccia emigrazione nel paese si sono formate consistenti comunità linguistiche, come quella costituita da rumeni e moldavi, che dal punto di vista religioso gravitano intorno alla Chiesa Ortodossa Romana, la quale ha costituito una propria diocesi in Italia. Vedi **F. BOTTI**, *Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa ortodossa romana in Italia*, in Giovanni Cimbalò, Federica Botti (a cura di), *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa*, BUP, Bologna, 2008, pp. 151-174. A queste comunità linguistico-religiose gli accordi a livello europeo relativi alle minoranze garantiscono il diritto alla tutela. C’è quindi, sempre più urgente, il problema del riconoscimento della nuova composizione della popolazione del paese. Sul punto: **V. PIERGIGLI**, *Le minoranze linguistiche nel testo di riforma costituzionale: non soltanto un problema di “coordinamento mancato”*, in *Osservatorio sulle fonti*.it, fasc. 1/2015.



esprime valori moralmente censurabili. Ciò avveniva e avviene quando il nome posseduto esprimeva adorazione verso un altro dio che non fosse Allah o era contrario alla fede, come era il caso di coloro che si chiamavano: *Abdulmasih* ("Servitore del Messia"), oppure *Abdunnabi* ("Servitore del Profeta"), oppure quando il significato del nome contrastava o contrasta con la religione, come *Shanuda*, che significa: "Figlio di Allah, gloria ad Allah!". Il divieto in materia di assunzione di un "brutto nome" è dunque assimilato a quello dei cibi e delle bevande e concerne ogni aspetto della vita; a giustificazione di queste prescrizioni si fa riferimento alla *Sura* "Non diffamatevi a vicenda e non datevi nomignoli" (Corano 49, 11)³. Per questi motivi si consiglia il fedele di cambiare nome, anche se il rispetto di questa prescrizione non costituisce una condizione per entrare nell'islam. Tuttavia il nome può essere cambiato anche senza un motivo preciso e il fine di questa, come di altre pratiche, è quello di assumere come musulmano un aspetto pubblico accettato dalla società nella quale si vive ed è consigliato dal Profeta⁴.

È questo il motivo per il quale coloro che entrano nell'islam in paesi non arabi, e particolarmente in Occidente, adottano un nome arabo che ha per essi valore di nome religioso; per costoro l'entrata nell'islam equivale a una nuova nascita – convinzione comune a molte religioni – per cui il nuovo nome fa parte di un percorso naturale di ridefinizione di sé. Ciò non significa che il nuovo musulmano, il convertito, debba rinnegare la propria filiazione verso suo padre e la sua famiglia e pertanto va conservato il cognome originario, mentre è prevalentemente il nome a

³ Presumibilmente questa prescrizione coranica intendeva contrastare la tradizione latina che prevedeva il *supernomen* che formava il sistema onomastico (*praenomen*, *nomen* o *gentilizio*, *cognomen*). E aveva la funzione di designarla più precisamente (quindi con una funzione simile a quella che sarà assunta dal cognome) ma anche di epiteto. Attraverso il soprannome un individuo è noto nella comunità e con esso viene distinto da omonimi; il soprannome può avere anche la funzione di segnalare l'appartenenza a un dato ramo della famiglia. Questo sistema è dunque funzionale all'identificazione dei rapporti parentali e alla condivisione di interessi.

⁴ Le pratiche conformi alla natura umana (*fit'rah*) sono quelle attitudini conformi alla natura che Allah ha attribuito agli esseri umani e che il musulmano perfeziona per ottenere l'aspetto migliore. L'islam raccomanda la cura personale del proprio corpo e aspetto, affinché si possa unire la bellezza interiore e quella esteriore. "Sono cinque le cose che fanno parte dell'intima natura umana: la circoncisione, radere i peli pubici, accorciare i baffi, tagliare le unghie, radere i peli sotto le ascelle". Diffusamente: **SAMI A. ALDEEB ABU-SAHLEH**, *Il diritto islamico: fondamenti, fonti, istituzioni*, Carocci Editore, Roma, 2008, p. 151 ss.



cambiare⁵ o a essere integrato da un nome arabo, secondo la tradizione latina. Per gli arabi il nome proprio (*ism*) è la sola denominazione dell'identità intima dell'individuo. Vi è poi il nome di paternità (*kunya*), composto dalla parola *abû* (padre) o *umm* (madre), seguito dal nome del primogenito; il nome di filiazione (*nisba*), indicante l'appartenenza tribale o il luogo di origine, di soggiorno o di decesso (città, regione, paese); il soprannome (*laqab*), che può essere onorifico, legato alla religione o al potere. Il rispetto di queste prescrizioni può incontrare ostacoli per l'applicazione nell'ordinamento italiano a causa dei limiti posti dalla legge del 2001 sul numero dei prenomi che possono precedere il cognome, mentre il riferimento a nomi di località è stato accolto – come vedremo – dalla magistratura.

La conversione, intesa generalmente come una nuova nascita, riguarda ogni religione e, a seconda dei casi, può dar luogo alla celebrazione di alcuni riti come il battesimo o la circoncisione. Il valore giuridico di questo atto è quello dell'incorporazione per il cristianesimo per il quale l'autorità religiosa acquisisce da quel momento il diritto di esercitare la propria giurisdizione sulla vita morale e spirituale e spesso in molti atti propri della vita civile⁶.

⁵ A proposito dei nomi la *Sura Al-Baqara* del Corano recita: «E quando il tuo Signore disse agli Angeli: "Porrò un vicario sulla terra", essi dissero: "Metterai su di essa qualcuno che vi spargerà corruzione e vi verserà sangue, mentre noi Ti glorifichiamo lodandoTi e Ti santifichiamo?". Egli disse: "In verità Io conosco quello che voi non conoscete ...". E insegnò ad Adamo i nomi di tutte le cose, quindi le presentò agli Angeli e disse: "Ditemi i loro nomi, se siete veritieri". Essi dissero: "Gloria a Te. Non conosciamo se non quello che Tu ci hai insegnato: in verità Tu sei il Saggio, il Sapiente". Disse: "O Adamo, informali sui nomi di tutte (le cose)". Dopo che li ebbe informati sui nomi, Egli disse: "Non vi avevo forse detto che conosco il segreto dei cieli e della terra e che conosco ciò che manifestate e ciò che nascondete?"», (CORANO II. AL-BAQARA, 30-33). «"36. E {ricorda} quando il tuo Signore disse agli angeli: "Io creerò un vicario sulla terra". Essi dissero: "Vuoi forse creare in essa chi vi porterà la corruzione e spargerà il sangue, mentre noi celebriamo le Tue lodi e Ti santifichiamo?". {Allah} disse: "In verità, Io so ciò che voi non sapete". 37. E insegnò ad Adamo i Nomi, tutti! Poi presentò quelle {cose} agli angeli, quindi disse: "Ditemi ora i loro nomi, se siete sinceri". 38. Dissero: "Immune sei Tu {da qualsiasi difetto e colpa! Non v'è sapere in noi all'infuori di ciò che Tu Stesso ci hai insegnato: in verità, Tu sei il Sapiente, il Saggio". 39. Ed Egli disse: "O Adamo, informali dei nomi di queste {cose}"; quando {Adamo} li mise al corrente dei nomi di quelle {cose}, disse: "Non vi avevo forse detto che Io conosco l'arcano dei cieli e della terra, ciò che voi manifestate e ciò che tenevate nascosto"».

⁶ Un caso di scuola è costituito dalla vicenda un tempo famosa che coinvolse nel 1958 due coniugi di Prato, apostrofati in una lettera pastorale dal Vescovo come *pubblici peccatori e concubini* per aver contratto matrimonio esclusivamente civile, esercitando la sua giurisdizione sui coniugi in quanto battezzati. Sul punto: *Processo al Vescovo di Prato*,



Per i musulmani la conversione avviene attraverso la Testimonianza di Fede (Shahada) e pronunciando in arabo la frase “Ašhadu an lā ilāha illā Allāh - wa ašhadu anna Muhammadan Rasūl Allāh” (Non esiste vero Dio che ha il diritto di essere adorato tranne che Allah, e Muḥammad è il messaggero di Allah). La conversione è seguita dalla circoncisione (*khitân*) per i maschi; essa ha origini probabilmente egiziane, era praticata dagli arabi preislamici e recepisce la tradizione ebraica introdotta da Abramo con la circoncisione del figlio Ismaele quando aveva tredici anni e di tutti i maschi della sua casata (Bibbia, Genesi, XVII, 23-27). L’obbligatorietà della circoncisione non ha base coranica, ma è giustificata dalla *sunna* profetica⁷.

Negli Stati dove vige un regime di statuti personali il cambiamento di nome, quando corrisponde al mutamento dell’appartenenza confessionale, trasforma completamente la situazione giuridica del soggetto e le sue relazioni: l’esercizio dei suoi diritti avverrà secondo le modalità e con le regole giuridiche della nuova fede. Anche nei sistemi nei quali norme generali valide per tutti garantiscono il diritto di libertà religiosa la situazione giuridica del soggetto muta in quanto egli avrà diritto a vedersi applicate tutte le eventuali norme particolari di garanzia e tutela della sua appartenenza religiosa.

In questo nuovo contesto solleva notevoli interrogativi la tutela del diritto alla privacy, e ancor più quello del diritto all’oblio, in quanto la persona potrebbe aver interesse a vedere completamente cancellate non solo le conseguenze, ma l’atto stesso d’incorporazione alla precedente religione⁸. Si sostiene infatti che egli avrebbe il diritto a veder cancellare

L. Piccardi (a cura di), prefazione di A.C. Jemolo, Parenti, Firenze, 1958, pp. XVII-342.

⁷ Questa pratica è generalmente ritenuta “obbligatoria”, anche se alcuni giuristi la ritengono “altamente meritoria”. Il dovere di circoncidere i maschi viene meno quando un uomo anziano che ha salute cagionevole si converte all’islam. Il valore sociale della pratica è quello di attestare la piena virilità e maturità fisica, e il diritto di appartenenza al gruppo dei maschi adulti. In particolare il minore diventa maggiorenne, acquisendo la piena capacità di agire e viene introdotto legittimamente nella condizione matrimoniale. L’ablazione del prepuzio costituisce una rimozione della femminilità residua nell’adolescente e l’acquisizione della maschilità completa anche per l’adulto.

“La *fit’ra* (natura primordiale dell’uomo) comporta cinque qualità: al-*khitân* (la circoncisione), al-*istihdâd* (rasarsi i peli pubici), tagliarsi [cioè: accorciarsi] i baffi, tagliarsi le unghie e rasarsi i peli delle ascelle”. Trasmesso da Abû Hurayra. “Che colui che abbraccia l’Islâm pratichi la circoncisione su se stesso, anche se è vecchio”, Profeta Muhammad, riportato da az-Zuhrî. “Non deve effettuare il Pellegrinaggio alla Casa di Allāh prima di aver subito la circoncisione”. Profeta Muhammad, riportato da Abû Barza.

⁸ In una direzione diversa si è mosso in Italia il Garante della privacy nel caso di richiesta del battezzato di abiurare la religione cattolica e quindi di chiedere la cancellazione del proprio nome dai registri parrocchiali del luogo dove il battesimo è



dalla propria memoria una precedente esperienza che nel suo nuovo *status* considera motivo di vergogna o errore e che provoca non solo turbamento, ma sofferenza interiore nella sua condizione di rinato nella nuova identità. Il bisogno di razionalizzare e assimilare il mutamento di afferenza religiosa è anche funzionale a fare vivere l'appartenenza alla nuova religione senza il rimorso di una condizione precedente, considerata peccaminosa, e di evitare atti di ritorsione verso chi non ha seguito lo stesso percorso e rimane "nell'errore". Per quanto riguarda il convertito induce a vivere la nuova esperienza in una versione fondamentalista a causa di un senso di colpa perenne e del bisogno di riscatto attraverso un'osservanza più che scrupolosa dei dettami della nuova religione. Inoltre il convertito, non disponendo di un vissuto, di un'esperienza nella sperimentazione nella vita sociale dei valori acquisiti, tenderà a darne un'interpretazione non mediata dai processi di secolarizzazione che caratterizzano il vissuto religioso in un contesto coerente con i valori professati. Pertanto è interesse dell'ordinamento giuridico assumere un comportamento operoso, atto a consentire la piena accettazione della nuova identità e la stessa cancellazione o rimozione dei ricordi. Procedimento certamente in grado di consentire un approccio più sereno e socialmente operoso alla nuova fede⁹.

avvenuto, sostenendo che l'evento (il battesimo) costituisce un fatto storico non cancellabile, anche se possono esserne negati i suoi effetti nel tempo. Garante per la protezione dei dati personali, *Dati sensibili (convinzioni religiose): richiesta di cancellazione dal registro dei battezzati*, 13 settembre 1999 (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1090502>).

⁹ Il diritto all'oblio dovrebbe poter essere rivendicato anche dal convertito come garanzia della libertà religiosa e di coscienza individuale, se non altro che per eliminare il rimorso per non avere abbracciato prima la vera fede (qualunque essa sia, anche atea), per non dover vivere il rimorso di una precedente vita non più condivisa. Le religioni difatti, spesso e non a caso, chiedono il pentimento come strumento di riscatto ed emancipazione, ma fino a che punto il dramma interiore deve protrarsi? Come garantire la persona affinché questo passaggio avvenga nel modo più indolore e traumatico possibile?

Attraverso il diritto di vedere cancellata la sua precedente fede e riconosciuta dalla collettività quella nuova, si vogliono rimuovere precedenti comportamenti *pregiudizievoli* dell'onore (in questo caso specifico l'oblio e da intendersi come forma di tutela dell'intera personalità del singolo). Ciò porta a una successiva riflessione su quanto sia giusto e corretto consentire il diritto a dimenticare, esteso a tutti, che tolga - così operando - l'elemento della responsabilità delle proprie scelte precedenti. Il diritto all'oblio può diventare appieno garanzia della libertà religiosa, poiché consentirebbe al convertito di vedere esercitata al meglio la sua libertà di coscienza. **F. BOTTI**, *Pillola per dimenticare i ricordi*, in P. Funghi, F. Giunta, C. Paonessa (a cura di), *Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa*, 2^a ed., ETS, Pisa, 2012.



3 - L'assunzione di un nome in lingua araba da parte dei convertiti

La conversione all'islam è dunque considerata come una nuova nascita, una rigenerazione spirituale; perciò l'adozione di un nuovo nome vi si iscrive come un atto assolutamente naturale¹⁰. La nuova identità, data dal nome arabo scelto, viene utilizzata nel compimento degli atti devozionali e soprattutto all'interno della *Ummah*, mentre per la "burocrazia" del proprio paese rimane in uso il nome precedente. A meno che la persona interessata non intraprenda un'azione giuridica per veder riconosciuta la sua decisione di mutare nome, quello nuovo diviene col tempo un nomignolo accettato dal contesto nel quale la persona vive, oltre che dai fedeli della stessa religione.

Il nuovo nome può essere scelto dal convertito in funzione delle sue affinità spirituali o delle sue aspirazioni, oppure può essere suggerito dalla comunità che lo accoglie o da qualcuno che gli è stato spiritualmente vicino nella conversione¹¹. Questo attaccamento alla lingua araba ha le sue radici nella fonte stessa dell'islam, il Corano, che fu rivelato al Profeta in lingua araba, e più precisamente nella sua lingua materna, quella della tribù dei Quraysh: "[...] è sceso con esso lo Spirito fedele, sul cuore tuo,

¹⁰ Mutano il loro nome i convertiti al cristianesimo come ad altre religioni. Questa pratica viene adottata anche in occasione di un eventuale ingresso nel clero o di assunzione di voti monastici, a testimoniare il mutamento di status della persona e la sua consacrazione alla divinità. Nel caso della Chiesa cattolica il nome che la persona è tenuta a darsi nell'ordinamento religioso come conseguenza dell'assunzione di particolari obblighi non necessariamente coincide con quello assunto alla nascita. La configurazione giuridica che è data dallo Stato al nome religioso corrisponde allo schema dello pseudonimo (art. 9 c.c.), ma non v'è dubbio che a questa scelta viene conferita una maggiore rilevanza pubblica che raggiunge il suo effetto più grande in occasione dell'assunzione del nome pontificale. In quel caso "la solenne circostanza nella quale avviene la sua assunzione gli imprime per se stessa un'importanza tale da meritare una immediata valenza giuridica". Sul diritto al nome in generale: **A. DE CUPIS**, *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 559-581; **U. BRECCIA**, *Immagini del diritto privato*, volume I, *Teoria generale, fonti, diritti*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 418 ss.

¹¹ Si può scegliere un nome arabo che abbia una corrispondenza di senso con l'originale (Nûrah per Lucia; Karîma per Adele = nobile), ecc. La corrispondenza può essere stabilita anche in funzione del suono (Safiyya per Sofia, Farîd per Alfredo) ecc. Se il nome di origine si riferisce a un personaggio biblico o evangelico se ne potrà adottare la forma araba (Dawud per Davide, Yûsuf per Giuseppe, Yahyâ per Giovanni, Maryam per Maria), ecc. Naturalmente si può scegliere anche un nome assolutamente diverso da quello di nascita.



affinché tu fossi un ammonitore in lingua araba esplicita” (Corano XXVI, Ash-Shu’arâ’, 192-195)¹².

La scelta del nome da parte del convertito è spesso ricompresa tra quelli della tradizione e della storia dell’islam, con riferimento alle qualità manifestate dalla persona che lo portava. Il nome diviene così una sorta di legame che unisce l’essere a colui in onore del quale è stato chiamato. È invece ripresa dalla tradizione occidentale la scelta di far assumere alla moglie il cognome del marito, mentre invece nell’islam la donna dovrebbe conservare la sua identità di nascita per tutta la vita, sia per preservare le sue origini sia per salvaguardare il suo statuto personale. Oggi il nome di filiazione (*nasab*) e il nome di paternità (*kunya*) sono sempre meno utilizzati, anche negli stessi paesi arabi. L’uso di un semplice nome proprio, seguito dal cognome, che costituisce un’eredità del colonialismo, si va via via generalizzando anche negli Stati che assumono come religione ufficiale l’islam, nel tentativo di uniformare gli individui a uno standard internazionale.

Ciò comporta una certa disaggregazione dell’unità comunitaria e la creazione artificiale di un sentimento di autonomia individuale, tipico della cultura occidentale. Il cognome, negli Stati arabi moderni, è stato fissato generalmente ricavandolo da un soprannome (*laqab*) peggiorativo e questa pratica è rimproverata dal Corano. È da ricordare invece che nella società araba tradizionale ciascun individuo è distinto da un insieme di qualifiche che determinano molto precisamente la sua identità; in questo contesto il "nome proprio", ricevuto alla nascita, non è che il primo degli elementi costitutivi del suo nome. Il fatto di portare una *kunya* è visto come un segno di onorabilità, di rispetto o di affetto. Chiamare una donna con la sua *kunya*, piuttosto che col nome proprio, significa rispettare la sua intimità, onorandola al tempo stesso in quanto madre. La *kunya* può essere anche un soprannome.

Mentre per coloro che provengono da famiglie musulmane la scelta del nome segue il percorso che abbiamo appena delineato, quella del convertito è di mero adattamento a queste regole, e nella gran parte dei casi ignora che esiste in Italia un’antica tradizione di nomi di origine araba e non conosce l’onomastica risalente alla dominazione araba della Sicilia e

¹² Il Profeta Muḥammad disse: “Amo gli Arabi per tre ragioni: sono arabo, il Corano è in arabo e la lingua della gente del Paradiso è l’Arabo” (riportato da Tabarani). In questo *hadith*, la lingua araba si trova al centro di tre elementi essenziali: la natura profetica, il Messaggio coranico e la *fitra* (natura pura e originale dell’uomo). Il Paradiso è il luogo per eccellenza di questa *fitra*.



alle ripetute e diffuse presenze di musulmani nei territori della Serenissima e in altre località italiane¹³.

È invece importante il recupero della tradizione perché richiama un islam diffuso e tollerante che riusciva a convivere con altre fedi, tanto che non è raro ancora oggi trovare delle sepolture nei cimiteri storici della Sicilia che recano l'iscrizione in latino, ebraico e arabo, a significare della pacifica convivenza tra appartenenti alle diverse appartenenze religiose.

Proprio il recupero di questa tradizione di convivenza inter-religiosa può contribuire a debellare l'intolleranza e a promuovere la convivenza. Non aiutano ad andare in questa direzione quei provvedimenti amministrativi che precludono la possibilità di costruzione di edifici di culto di altre confessioni religiose atti a soddisfare la presenza sul territorio di appartenenti ad altre fedi¹⁴. Oggi che la mobilità delle persone sul territorio è molto ampia la stessa struttura dell'organizzazione territoriale della Chiesa cattolica, basata sulle parrocchie, non sembra essere più adeguata a svolgere i suoi compiti di assistenza ai fedeli e di officatura dei servizi religiosi per i credenti¹⁵.

¹³ **G.B. PELLEGRINI**, *Studi e documenti sull'onomastica araba in Italia*, Tip. Giuntina, Firenze, 1962; **D. ZINO**, *Diritti della persona e diritto al (pre)nome. Riferimenti storico letterari e considerazioni giuridiche*, in *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2003/1.

¹⁴ La necessità di far aderire l'organizzazione ecclesiastica al territorio sembra essere stata ancora oggi ben compresa dalla Chiesa cattolica la quale sta procedendo alla revisione della distribuzione delle parrocchie sul territorio per effetto non solo della diminuita presenza dei fedeli, ma anche delle vocazioni e quindi della disponibilità di ministri di culto. Sono state perciò introdotte le "Unità pastorali" UP o "Comunità pastorali" CP, con lo scopo di soddisfare i bisogni di un territorio più vasto tenendo anche conto della diminuzione delle vocazioni, situazione che costringe le diocesi a rivedere e a riformulare la distribuzione del clero nel proprio territorio. In tal modo viene razionalizzata l'utilizzazione delle risorse disponibili anche al fine di rafforzare l'attività pastorale del clero. Il fine della ristrutturazione che viene portata avanti con molta prudenza da un numero crescente di diocesi in relazione alla particolare distribuzione delle popolazioni e dei fedeli, tiene anche conto degli abbandoni dell'appartenenza religiosa e della tendenza a vivere una spiritualità privata senza l'intermediazione del clero.

Questi nuovi istituti non hanno ancora assunto una caratterizzazione organizzativa ben definita: mentre in alcuni casi si procede ad accorpate le diverse parrocchie di ogni comune oppure di borghi piccoli e contigui in altri casi si ritorna alla struttura delle pievi articolate in più rettorie, con un parroco generale affiancato da un proprio capitolo che curano un territorio più vasto. Sul punto vedi **A FABBRI**, *Le unità pastorali: tipologie e valenza giuridica. Una prima analisi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2011.

¹⁵ Si riscopre così la funzione delle pievi, edifici di culto che raccoglievano i fedeli del territorio a esse morfologicamente afferente. Il risultato è comunque che sempre



Di fronte al mutamento delle appartenenze religiose è opportuno soddisfare le esigenze delle diverse comunità di fedeli e, sul piano individuale, anche il problema del mutamento del nome assume un'importanza di carattere sociale oltre che essere una manifestazione della libertà individuale, perché la comunità ha diritto di conoscere le appartenenze proprio per potersi riconoscere, costruendo la convergenza su un insieme di valori comuni e unificanti, capaci di dare un'identità agli abitanti di un determinato territorio. Possiamo così sostenere che vi è un interesse pubblico affinché le appartenenze religiose si manifestino, confrontandosi tra loro e anche con quella parte della popolazione che è dichiaratamente non credente, in modo che prenda forma e sostanza quel dialogo interculturale e inter-religioso che deve presiedere alla costruzione di una convivenza possibile.

Il rispetto rigoroso delle identità è del resto la condizione preliminare di ogni necessario dialogo e costituisce un obiettivo che va perseguito con determinazione. Quale miglior modo che rispettare le scelte individuali anche in ambito religioso, posto che è certamente tutelato il diritto di cambiare nome nel caso del mutamento di genere e che ostacolare il cambio del nome varrebbe porre in secondo piano le scelte effettuate in nome della libertà di coscienza e della libertà religiosa.

Alla luce delle precedenti considerazioni andrebbe dunque accolta la richiesta di una persona convertita all'islam di veder mutare il proprio prenome, ma anche quella di aggiungere al proprio cognome parentale un riferimento al luogo di provenienza o comunque un'indicazione identitaria riferita al mestiere o alla professione o a una specifica funzione sociale poiché è l'immagine pubblica, il punto di riferimento al quale la comunità guarda.

4 - Il divieto di nome islamico e il suo abbandono forzoso come strumento di "integrazione-assimilazione"

La presenza di una consistente comunità musulmana organizzata non costituisce un fatto nuovo per molti paesi dell'Est Europa, soprattutto balcanici. Il rapporto dello Stato con queste comunità è stato

maggiore è il numero degli edifici di culto cattolico inutilizzati, per i quali si pone il problema di un loro diverso uso, possibilità che passa attraverso l'ormai inevitabile modifica dell'articolo 831 c.c. Questi problemi sono stati organicamente affrontati da **F. BOTTI**, *Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2014, pp. 1-83.



profondamente segnato da sospetti e timori in considerazione del fatto che fino alla dissoluzione dell'Impero ottomano questi territori erano parte di uno Stato a maggioranza musulmana e la religione ufficiale era l'islam. Questo avveniva in tutti i paesi balcanici che avevano una presenza musulmana particolarmente numerosa: negli odierni territori della Bulgaria, della Bosnia Erzegovina, della Macedonia, della Serbia, mentre in Albania la componente musulmana costituiva la maggioranza della popolazione, ma possedeva, e forse proprio per questo motivo assumeva, un carattere affatto diverso da quello degli altri territori circostanti¹⁶.

La caduta dell'Impero ottomano crea particolari problemi per la Bulgaria la quale nasce come nazione dalla contrapposizione con la componente musulmana del paese e con le forze dell'impero, avendo una popolazione a maggioranza ortodossa, unita per tradizione intorno al Patriarcato bulgaro autocefalo, che si era sottratto all'obbedienza al Patriarcato di Costantinopoli, proprio perché controllato dal Governo turco ed egemonizzato dalla componente greca. In Bulgaria dunque l'identità nazionale si costruisce intorno alla Chiesa ortodossa bulgara del Patriarcato di Sofia, la quale svolge un ruolo importante nella costruzione della lingua, della letteratura, della cultura e dell'arte bulgara, tanto da essere definita giuridicamente nella Costituzione "religione tradizionale del popolo bulgaro". Quando l'impero crolla dando vita alla nascita degli Stati nazionali balcanici, la Bulgaria si ritrova con al suo interno una forte e numerosa comunità musulmana, verso la quale adotta una politica di graduale assimilazione, dando vita alle strutture di una comunità alla quale lo Stato conferisce per legge gli Statuti.

Divenuta dopo la Seconda guerra mondiale una Repubblica socialista, la Bulgaria promuove con forza l'assimilazione della comunità musulmana, tanto che si assiste a una migrazione verso la Turchia di popolazioni di lingua ed etnia turca e di religione musulmana. Il culmine di questo processo di assimilazione/espulsione viene raggiunto con il varo del cosiddetto "piano di Rinascita" negli anni 1971-1972, nell'ambito del quale viene adottata un'iniziativa di bulgarizzazione dei cognomi musulmani, soprattutto nelle aree abitate dai pomachi, al confine con la Grecia, in coincidenza con l'acuirsi della crisi di Cipro che segnala la rinascita del nazionalismo turco nell'area greco balcanica ed è segnato da una forte instabilità politica. Questa iniziativa del Governo bulgaro prosegue e si espande con la campagna di "bulgarizzazione" dei cognomi

¹⁶ G. CIMBALO, *Pluralismo confessionale e comunità religiose in Albania*, BUP, Bologna, 2012.



musulmani di origine turca del 1984 e l'esodo forzato in Turchia di molti musulmani bulgari¹⁷.

Nell'intento di rafforzare la creazione di una nazione socialista omogenea, lo Stato bulgaro decide di adottare un'iniziativa sul piano amministrativo, cambiando d'ufficio i nomi turchi e arabo-bulgari musulmani, ritenendo che ormai la minoranza turca, pur avendo conservato la sua lingua e cultura, ha fatto proprio il senso di appartenenza alla nazione bulgara. L'adesione all'iniziativa, nelle intenzioni del Governo, avrebbe dovuto essere volontaria e senza alcuna pressione da parte delle autorità, e invece provoca una serie di rivolte che vengono soffocate con la forza bruta, a seguito delle quali vi sono alcune vittime¹⁸.

Il provvedimento ha una doppia valenza in quanto colpisce il mondo più intimo della persona e incide sul piano sia etnico sia religioso. Se gli effetti relativi alla cancellazione dell'appartenenza etnica sono immediatamente visibili, per cogliere quelli sul piano religioso bisogna considerare qual è per la religione musulmana l'importanza del nome.

Per i musulmani, il nome ha un ruolo speciale nella visione della vita e del mondo. Il termine coranico *ism*, dal quale deriva il termine "nome", va molto al di là della semplice "denominazione". In seno alla società musulmana tradizionale ciascun individuo è distinto da un insieme di qualifiche che determinano molto precisamente la sua identità. Il "nome proprio", ricevuto alla nascita, non è che il primo degli elementi costitutivi del suo nome. Senza il suo nome musulmano il defunto non può essere presentato dopo la morte ad Allah perché egli, in base ai nomi, possa giudicarlo bene o male e stabilire se è vissuto nel rispetto della legge coranica e può quindi accedere al paradiso, oppure no. Così i cittadini di origine turca, i pomachi, i tartari e gli zingari che condividono questa visione tradizionale della religione si consideravano destinati a tormento eterno nella vita dopo la morte. Tutto questo porta a una loro auto-chiusura, a una profonda paura, e fa ritenere il provvedimento un insulto alla conservazione della loro identità e della fede. Allo stesso tempo, porta a un netto peggioramento, fino alla quasi rottura, i rapporti tra le due comunità etniche e religiose - bulgari e turchi, cristiani e musulmani - che avevano convissuto per secoli nelle terre bulgare.

¹⁷ K. PETROVA IVANOVA, *La Bulgaria e l'islam. Il pluralismo imperfetto dell'ordinamento bulgaro*, BUP, Bologna, 2015.

¹⁸ В. В. АНГЕЛЮВ, *Строго секретно! Документи за дейността на Държавна сигурност (1944 – 1989)*, [Top Secret! Documenti delle attività di Sicurezza dello Stato (1944-1989)], София., 2007, СТ. 665-666.



Il 4 maggio 1971 il Governo promulga il decreto n. 116¹⁹ con le conseguenti misure adottate per favorire il suo progetto e come ritorsione per le resistenze incontrate: vengono chiuse centoventisette moschee; vietati i funerali con cerimonie religiose, che possono dare l'occasione per manifestazioni pubbliche di protesta; introdotte nuove cerimonie civili in occasione del matrimonio, della nascita e dei funerali. Si tratta di pratiche del tutto estranee alla tradizione che vengono vissute come una violenza inaccettabile. Il risultato di tutto questo sarà comunque il cambiamento forzoso dei nomi di 200.000 bulgari di confessione religiosa musulmana, avvenuto nel periodo tra il 1970 e il 1972²⁰.

Malgrado il mutamento formale dei nomi presso gli uffici dello stato civile, in famiglia e a livello comunitario si continueranno a usare ancora i vecchi nomi²¹. Tuttavia il Governo è convinto del successo conseguito e quindi applica lo stesso provvedimento ai cittadini bulgari di origine turca, e ai rom di credo musulmano²². Così si assiste alla chiusura di istituti scolastici in lingua turca, si limita l'uso della lingua turca, si riducono i programmi radiofonici e televisivi in lingua turca, si impongono vincoli alla stampa in lingua turca, si vietano le pratiche religiose musulmane e si proibisce la costruzione di nuove moschee²³. I provvedimenti citati sconvolgono l'assetto della comunità musulmana in Bulgaria e ne riducono drasticamente il numero.

La nuova presenza musulmana nella Bulgaria di oggi, dovuta all'immigrazione, è anche una conseguenza del fatto che il paese, a causa della decrescente natalità e dell'emigrazione dei bulgari verso paesi più ricchi, necessita di un incremento di popolazione e l'insediamento di nuovi migranti di religione musulmana, crea un doppio problema che si pensava superato. Da un lato vengono immesse nella componente islamica del paese nuove energie, così che il peso numerico della comunità

¹⁹ **И. ЯЛЪМОВ**, *История на турската общност в България*. [La storia della comunità turca in Bulgaria]. София, 2002, СТ. 381-382.

²⁰ Va aggiunto che secondo i dati ufficiali del Comitato Centrale del Partito del 1978, furono solo 6.000 bulgari musulmani a mantenere i loro nomi turco-arabi. **С. ТРИФОНОВ**, *Мюсюлманите в политиката на българската държава. (1878–1944)*, cit., Страница 219-220; **И. ЯЛЪМОВ**, *История на турската общност в България*, София, 2002.

²¹ **С. ТРИФОНОВ**, *Мюсюлманите в политиката на българската държава. (1878–1944)*, cit., Страница, 2202.

²² **ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ**, *“Възродителният процес”*. Българската държава и българските турци (1944–1989), cit., СТ. 152–162.

²³ **У БЮКСЕНШЮТИ**, *Малцинствената политика в България Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци (1944–1989)*, cit., с. 239.



torna ad aumentare non solo per la maggiore natalità che ha sempre caratterizzato la componente musulmana della società bulgara, ma introduce forme di professione della religione proprie della tradizione islamica dei paesi di provenienza dei migranti, molto diverse e più radicali di quelle autoctone, forme che non hanno conosciuto la secolarizzazione indotta dal rapporto giuridico tra le istituzioni comunitarie musulmane di Bulgaria e lo Stato, riportando indietro “l’orologio della storia” per quanto riguarda il rapporto tra componente musulmana e quella ortodossa della popolazione.

È questo – a nostro avviso – il motivo per il quale si manifestano crescenti resistenze alla presenza stanziale di migranti nel paese, che ha sempre sofferto di un multiculturalismo parolaio mentre è affetto da un forte nazionalismo, incompatibile oggi con l’ingresso del paese nella U.E. e avversato dalle norme del diritto internazionale sulla tutela delle minoranze, norme peraltro fatte proprie dall’ordinamento bulgaro con specifiche leggi²⁴.

5 - L’assunzione del nome nel diritto civile italiano e la possibilità di mutarlo

In Italia l’art 6 del codice civile sancisce il principio generale che “ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome”. Nel sistema positivo italiano il diritto, per quanto riguarda il cognome è determinato dal rapporto di filiazione²⁵ e per il prenome dall’attribuzione al momento dell’acquisto della capacità giuridica, cioè alla nascita. Il nome unico o la pluralità di nomi imposti al neonato costituisce tratto distintivo della personalità ed è diritto primario, indisponibile, imprescrittibile, assoluto. Ai sensi del successivo art. 7 del codice, viene tutelato dall’appropriazione da parte di altri e da un uso indebito²⁶. La persona può aggiungere uno pseudonimo

²⁴ Закон за защита срещу дискриминацията, (legge contro le discriminazioni)1, 2004 (<http://licodu.cois.it/?p=951>).

²⁵ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 del 24 gennaio-3 febbraio 1994, ha stabilito il principio che l’interessato, nell’ipotesi di mutamento del cognome possa chiedere “il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli, se questo costituisce autonomo segno distintivo della sua identità personale”. Inoltre nell’art. 95, comma 3°, del d.p.r. n. 396 del 2000 e nella circolare Miacel n. 9 datata 11 luglio 2001, si stabilisce che la domanda deve essere proposta nelle forme del giudizio di rettificazione.

²⁶ Quando la violazione del nome costituisce illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. e il



che potrà essere tutelato ai sensi dell'art. 9 del codice medesimo, purché abbia acquistato l'importanza del nome o assolva alla stessa funzione di identificazione sociale. Il soggetto che lo utilizza potrà fare valere l'azione inibitoria contro l'uso indebito, chiedendo al giudice la cessazione dell'utilizzo illegittimo dello pseudonimo, fatto salvo il risarcimento dei danni²⁷.

Nelle ipotesi previste dall'art. 33, commi 1 e 2, del D.P.R., l'ufficiale dello stato civile comunica all'interessato l'avvenuto mutamento del cognome a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento²⁸.

Quando l'imposizione del prenome avviene in violazione di norme di legge o in contrasto con principi di ordine pubblico o di buon costume; secondo il dettato dell'art. 34, comma 4°, del D.P.R. n. 396 del 2000, l'ufficiale di stato civile non potrebbe ricevere più di tre elementi onomastici di composizione del nome, per ciò avverte il dichiarante del divieto, ma se questi insiste per l'attribuzione al nato di nomi in numero superiori a tre o in modo non corrispondente al sesso, deve procedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del D.P.R., poiché non gli è consentito rifiutare la formazione di un atto di nascita. L'ufficiale di stato civile deve pertanto informare il dichiarante e trasmette la notizia al Procuratore della Repubblica per l'eventuale giudizio di rettificazione.

Gli articoli 35 e 36 del D.P.R. citato danno disposizioni circa l'attribuzione di più prenomi al nato, in numero non superiore a tre, e circa la possibilità, per coloro che in passato hanno avuto attribuiti più prenomi, di indicare all'ufficiale di stato civile quali fra questi s'intende che siano mantenuti e riportati negli estratti per riassunto e nei certificati. L'art. 94 del medesimo provvedimento stabilisce che gli adempimenti dell'ufficiale di stato civile conseguenti al decreto che autorizza il mutamento del cognome o del prenome restano sospesi sino a che questi

pregiudizio sia effettivo (vedi art. 2059 c.c.), il titolare del nome potrà esperire, oltre alle azioni inibitorie, l'azione risarcitoria per ottenere il risarcimento del danno morale.

²⁷ Il titolo VII del Codice Civile (*Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali*) presta particolare attenzione alla regolamentazione del nome, comprensivo del cognome e del prenome, con riferimento alla sua attribuzione al momento della nascita dei figli legittimi e della legittimazione dei figli naturali, nonché alle situazioni pregresse, con le quali sono state risolte almeno sul piano teorico le problematiche concernenti le certificazioni dei nomi plurimi. Si veda anche il D. Lgs. n. 196 del 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

²⁸ Nel caso di cambiamento di nomi (art. 89 del D.P.R.) o di scelta del nome o dei nomi (art. 36 del D.P.R.), i relativi atti vanno annotati sull'atto di nascita dell'interessato (art. 49, lettera *p* del D.P.R.) e sul suo atto di matrimonio (art. 69, lettera *h* del D.P.R.), nonché, per coerenza con il citato art. 49, lettera *p*, sull'atto di nascita dei figli.



non siano stati eseguiti. Il principio osservato è quello di riconoscere agli interessati, sino all'ultimo momento della procedura, la piena libertà, in un ambito di diritti personalissimi, di decidere se debba o no farsi luogo al mutamento richiesto.

Agli stranieri immigrati in Italia si applicano le norme dell'ordinamento dello stato civile a essi riferibili, senza che sia possibile operare alcuna discriminazione. Al regime del nome si applica la legge del paese di appartenenza. L'art. 24 della legge 31 maggio 1995 n. 218 dispone, infatti, che nella materia dei diritti della personalità si applica la normativa del paese del quale la persona è cittadina.

Qualsiasi cittadino italiano che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto. Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da un'adeguata documentazione e da significative motivazioni. L'istanza può essere presentata solo da cittadini dello Stato²⁹. È il Prefetto che autorizza il cambiamento del nome e/o del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale³⁰, e spetta al Ministero degli Interni il compito di adottare i decreti di concessione di cambiamento del nome o aggiunta di altro nome o cambiamento del cognome (art. 89 del decreto citato)³¹.

L'art. 6 del codice civile stabilisce inoltre che "non sono ammessi cambiamenti, aggiunte, o rettifiche al nome, se non nei casi e con le

²⁹ In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi d'importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

³⁰ Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, pubblicato sul supplemento ordinario n. 223/L alla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000 è stato disposto il trasferimento di tutte le competenze in materia di stato civile dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Interno, anche in applicazione del D.L. 30 luglio 1999, n. 300, art. 14, c. 2, lettera a. Si vedano anche il *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, a norma dell'articolo 2, c. 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O e la Circolare MIACEL (Ministero dell'Interno) 26 marzo 2001 n. 9, datata 11 luglio 2001.

³¹ Stabilisce l'art. 89 che "salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare, il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce", e al secondo comma che "nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere".



formalità dalla legge indicati". Viene così enunciato il principio dell'immodificabilità del nome, in quanto il legislatore ha voluto attribuire a ciascun soggetto un diritto al nome certo e soprattutto stabile, assoggettando la sua modifica a precise regole. La precedente normativa obbligava chi volesse cambiare il cognome, o aggiungere al proprio un altro cognome, a ricorrere al procedimento di rettificazione, senza che fosse possibile alcuna deroga. Oggi, invece, l'interessato può farne richiesta al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto della provincia in cui egli risiede, esponendo le ragioni della domanda (art. 84 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: in breve o.s.c.).

Siamo di fronte a due fattispecie tra loro autonome: la prima relativa alla richiesta di cambiamento del cognome o di aggiunta al proprio di un altro cognome devoluta alla competenza del Ministero dell'Interno, disciplinata dagli articoli 84-87 o.s.c.; la seconda relativa alla domanda di cambiamento del nome, di aggiunta al proprio di un altro nome o di mutamento del cognome "perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale", disciplinata dagli articoli 88-92 o.s.c. Entrambi i provvedimenti emanati dal Ministro dell'Interno e dal Prefetto hanno carattere discrezionale, anche se è ammessa la tutela giurisdizionale; dunque non sussiste un diritto al cambiamento o alla modificazione dei segni distintivi della persona senza la necessaria autorizzazione³².

I decreti che dispongono il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. Gli effetti dei decreti rimangono inoltre sospesi fino all'adempimento delle formalità di annotazione³³.

Come abbiamo visto il legislatore ha ristretto la possibilità di richiedere il cambiamento di nomi e cognomi all'eventualità che questi

³² Salvo il fatto che ai sensi dell'art. 87 o.s.c.: "Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione", con atto notificato al Ministro dell'interno, al quale fa da contrappunto l'art. 91 o.s.c. per la fattispecie di cui all'art. 89 o.s.c. che così dispone: "chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto".

³³ Nella normativa precedente era previsto l'inserimento per sunto della domanda di cambiamento del nome sulla Gazzetta Ufficiale e ciò costituiva una tappa obbligata del precedente iter procedimentale intesa a consentire la massima conoscenza del mutamento avvenuto.



risultino “ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale” non ritenendo che vi siano altre cause, a parte il mutamento di sesso, che possano motivare tale richiesta e, ritenendo limitati i casi a una sorta di stato di necessità, ha esentato gli atti relativi al procedimento da ogni tassa³⁴.

Eppure, tra i beni certamente tutelabili vi sono i diritti di libertà religiosa, sanciti dall’art. 19 della Costituzione: e dunque un convertito ad altra religione diversa da quella della nascita, oppure chi ha assunto posizioni ateistiche, potrebbe ritenere di volere mutare nome perché quello attribuitogli alla nascita testimonia o manifesta un’origine, e fa presumere un’appartenenza che non è più tale, oppure desiderare di rendere manifesta come un tratto caratteristico della sua personalità l’avvenuta conversione e quindi l’acquisizione di un nome religioso, in ossequio alle tradizioni e alle regole del nuovo culto da egli condiviso.

Ciò che prevale nella legislazione vigente è la funzione identificativa del nome, ma anche la sua capacità di trasmettere attraverso il riferimento anagrafico una collocazione del soggetto in un ambito territoriale dove l’appartenenza religiosa è parte della tradizione e dell’identità, anche a fronte di un eventuale conflitto insorgente tra il prenome imposto alla nascita con la libertà di coscienza del singolo. Questo valore dovrebbe essere tutelato dall’ordinamento, anche a fronte dell’improbabile esistenza di un “pubblico sentimento religioso” considerato da alcuni come valore; prova ne sia che il legislatore italiano ha dato massimo rilievo al sentimento religioso, ritenendolo degno di tutela penale e anteponendolo alla possibilità di tutela della stessa libertà religiosa, anche se la valorizzazione costituzionale del principio di laicità ha rimesso in discussione la portata dell’insieme delle norme penali sulla materia³⁵.

³⁴ L’art. 93 o.s.c. dispone che “In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa”.

³⁵ Non a caso gli artt. 402–406, nonché l’art. 724 del c.p. , si occupano della tutela penale del sentimento religioso, e non della libertà religiosa, individuandolo come specifico oggetto di tutela e ciò malgrado gli interventi “riduttivi” della portata di tali norme da parte della Corte Costituzionale. L’insieme delle disposizioni penali su questo tema andrebbero rilette, alla luce dell’art. 2, comma 4°, della legge n. 101 del 1989, nel quale si sancisce il principio generale della pari tutela penale del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti. Non vi dovrebbe essere dubbio sul fatto che la tendenza alla secolarizzazione degli ultimi anni, ha condotto a una visione di tutela tendenzialmente paritaria tra i vari culti.



È noto, inoltre, che con il punto 1 del Protocollo addizionale al Concordato modificato nel 1984, le parti (lo Stato e la Chiesa cattolica) hanno riconosciuto che non è più in vigore il principio che la religione cattolica apostolica romana sia la religione dello Stato, e dunque tutte le appartenenze religiose devono ricevere uguale tutela, tanto più quando le disposizioni relative alla persona toccano la libertà di coscienza.

Ne consegue che la norma legislativa è certamente carente là dove non prevede tra i motivi che rendono lecita la richiesta di mutamento del nome una motivazione di carattere religioso o di coscienza che anzi, a differenza delle altre previste, non dovrebbe essere discrezionale da parte della P.A., ma obbligatoria, scaturendo direttamente dal foro interno della persona umana e rispondente al diritto di libertà religiosa e di coscienza praticato. Inoltre, proprio il mutamento del nome e l'assunzione eventuale di un altro a carattere religioso, dà testimonianza pubblica dell'avvenuto mutamento di personalità del soggetto e costituisce un esplicito esercizio di pratica del culto e di comportamento finalizzato a farne propaganda, testimoniando pubblicamente di una diversa appartenenza etica e culturale, pubblica e religiosa.

Né vale opporre a questa richiesta il fatto che la legislazione vigente preveda l'assunzione di un prenome che va ad aggiungersi a quello precedente, poiché la conversione richiede concettualmente un abbandono della vecchia vita per abbracciare la nuova fede. Da ciò deriva il diritto all'oblio rispetto al passato, oggetto di ripudio e parte di "un'altra vita".

Nell'islam, benché questo passaggio non sia di poco conto, si procede con cautela, prova ne sia che il cambio del nome, prevede anche la sua integrazione con uno arabo, nell'intento di non tagliare le radici del soggetto dalla storia della sua discendenza e dagli affetti della sua famiglia. Questa è una "mediazione" che non si ritrova nel cristianesimo in occasione del battesimo, rito nel quale l'acqua svolge una funzione purificatoria che diviene essenziale per entrare a fare parte della nuova vita, portando con sé un nome nuovo che contiene l'idea di negazione, di cancellazione, di tutto ciò che è esistito prima. Un oblio radicale, a differenza di quello esercitato dai cristiani per il tramite della confessione, finalizzata a rimuovere, a cancellare, gli errori e le manchevolezze passate, a rinascere ogni volta a nuova vita, liberi da peccati, ma mai con un effetto così definitivo, come in occasione dell'attribuzione del nome alla fonte battesimale, che assolve dal peccato originale.



5 - Diritto internazionale privato e diritto al nome

Da tempo il diritto internazionale privato si è assunto il compito di regolare e coordinare le legislazioni nazionali in materia di attribuzione del nome civile anche se, come stabilisce l'art. 24 della legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano, i diritti della personalità sono regolati in primo luogo dalla legge nazionale del soggetto, a meno che questi non derivino da un rapporto di famiglia, come nel caso di matrimonio, di filiazione o di adozione, perché in tali casi si applica la legge che regola il rapporto di famiglia³⁶. Questa disposizione opera in via residuale, in quanto l'Italia è parte della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, la quale, al fine di determinare il nome e il cognome della persona, prevede l'applicabilità della legge nazionale del soggetto (art. 1), anche nel caso in cui si tratti della legge nazionale di uno Stato non contraente (art. 2)³⁷. Questa Convenzione va letta nel combinato disposto con quella di Istanbul³⁸,

³⁶ In linea generale, in materia di diritti fondamentali, l'applicabilità dell'art. 24 della legge n. 218 del 1995 si estende ai diritti individuali, ovvero ai diritti che soddisfano aspirazioni e bisogni dei singoli in quanto tali, per gli aspetti privatistici, quali ad esempio il diritto alla vita, il diritto all'integrità fisica, intesi nel senso sia di integrità fisica del proprio corpo sia di integrità psichica e sociale, il diritto alla salute, il diritto all'onore, il diritto alla riservatezza, che comprende il diritto all'immagine, ma anche al segreto delle comunicazioni epistolari, telefoniche, ecc., il diritto alla libertà, il diritto di stabilire rapporti patrimoniali con altri, il diritto di creare relazioni familiari, il diritto all'identità sessuale, il diritto ai segni distintivi della persona (diritto al nome e allo pseudonimo), il diritto morale d'autore. Vedi **P. MOSCONI, C. CAMPIGLIO**, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, Utet, Torino, 1997, p. 23 ss. In questa lunga e articolata elencazione non trova posto, se non indirettamente, la libertà religiosa, in quanto tale aspetto del problema è stato sottovalutato finora dalle parti contraenti.

³⁷ Vedi *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi*, adottata a Monaco di Baviera il 5 settembre 1980 e legge 11 febbraio 1989, n. 71. Tale atto era stato preceduto dall'adesione dell'Italia alla *Convenzione relativa all'indicazione dei nomi e cognomi nei registri di stato civile*, firmata a Berna il 13 settembre 1973 accompagnata dalla relativa legge di esecuzione - che era diretta ad assicurare l'indicazione uniforme dei cognomi e nomi nei registri dello stato civile degli Stati contraenti, imponendo il rispetto dei caratteri originari, nonché della lingua di appartenenza e della rispettiva grafia. È poi intervenuta la *Convenzione dell'Aja* dell'8 settembre 1982 ratificata con legge 19 novembre 1984, n. 950, che prevede la redazione di un certificato di diversità dei cognomi - secondo un modello annesso alla Convenzione stessa - destinato a facilitare la prova della identità di quelle persone che per la differenza esistente tra le legislazioni dei diversi Stati in materia di rapporti di famiglia non vengono indicate con lo stesso cognome.

³⁸ Vedi adesione dell'Italia alla *Convenzione di Istanbul*, 4 settembre 1958, relativa ai cambiamenti di nomi e di cognomi, e sua esecuzione, avvenuta ben ventidue anni dopo,



anche se a quest'ultima va attribuito un ruolo marginale, a causa dell'ambito limitato di applicazione, ristretto ai rapporti tra gli Stati contraenti relativi ai cambiamenti ai nomi accordati da un'autorità pubblica e a esclusione di quelli risultanti da una modifica dello stato delle persone o dalla rettificazione di un errore. La Convenzione di Istanbul ha tuttavia avuto un ruolo di apripista nell'affrontare e regolamentare la materia, in quanto mirava già a coordinare i singoli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti mediante l'indicazione di criteri uniformi ai fini della regolamentazione internazionale-privatistica in senso lato del nome, compito sicuramente meglio assolto dalla Convenzione di Monaco del 1980.

In effetti in quest'ultima Convenzione, applicando la teoria dell'assorbimento, viene stabilita l'applicabilità della legge nazionale anche nel caso in cui il diritto al nome della persona vada determinato come conseguenza di una questione preliminare, quale l'accertamento di un rapporto di famiglia. Inoltre nel caso in cui il soggetto muti la cittadinanza originaria, l'art. 1, par. 2, della Convenzione di Monaco prevede l'applicabilità della legge dello Stato della nuova nazionalità³⁹.

La Convenzione, infatti, si caratterizza perché fa proprio il fine di favorire l'unificazione del diritto relativo ai cognomi e nomi attraverso l'adozione di norme comuni di diritto internazionale privato. In particolare, in base al suo art. 2 ogni Stato contraente si impegna a non accordare cambiamenti di nomi e cognomi ai cittadini di un altro Stato contraente, salvo che nell'ipotesi in cui costoro siano al tempo stesso propri cittadini. Questo impegno fa sì che vi sia un vasto ambito di applicazione della Convenzione dal punto di vista soggettivo, e che, ai sensi dell'art. 2, la legge possa trovare applicazione, anche se si tratta di quella di uno Stato non contraente.

Da ciò discende il carattere universale e il valore *erga omnes* di questa normativa convenzionale, la quale è entrata in vigore per l'Italia a partire dal 1° gennaio 1990. Pertanto, relativamente all'ordinamento

con la legge 23 luglio 1980, n. 508.

³⁹ Per un commento cfr. **A.V.M. STRUYCKEN**, *La Convention de Munich sur la loi applicable aux noms et prénoms*, in *Revista española de derecho internacional*, 1990, p. 153 ss.; **L. PIGNATARO**, *L'entrata in vigore della Convenzione di Monaco sulla legge da applicare ai cognomi e ai nomi*, NLCC, 1991, p. 1053 ss. Nulla invece dispone la Convenzione nell'ipotesi di pluricittadinanza. Un'indicazione al riguardo è emersa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, sulla base del principio di non discriminazione, ha stabilito che non vi è preminenza della legge del foro nell'attribuzione del nome, ma si deve tenere conto anche della cittadinanza dell'altro Stato membro.



italiano, il problema della regolamentazione internazional-privatistica del nome si traduce oggi nella valutazione delle disposizioni convenzionali richiamate.

Per completezza c'è da aggiungere che non ha costituito, invece, oggetto di valutazione da parte dei redattori della Convenzione né l'ipotesi di apolidia (e dello *status* dei rifugiati)⁴⁰, né quella di concorso di più cittadinanze diverse nella stessa persona. Così, mentre la situazione del soggetto privo di cittadinanza, a titolo originario o derivato, e del rifugiato, non è suscettibile di dare luogo a problemi peculiari in sede applicativa - dal momento che è conforme ai principi generali in materia di diritto internazionale privato, nonché alle soluzioni adottate a livello internazionale in materia di statuto degli apolidi (e dei rifugiati) - si deve consentire all'interprete d'individuare un criterio di collegamento sussidiario rispetto alla cittadinanza, come il domicilio o, in mancanza, la residenza, accedendo all'ipotesi di riconoscere una pluricittadinanza⁴¹.

Dalla ricostruzione, pur sommaria, della normativa internazional-privatistica analizzata ricaviamo che, mentre si ritiene che il mutamento dello *status* del soggetto — per matrimonio, adozione, affiliazione, separazione dei coniugi o divorzio — ha come effetto una modificazione corrispondente del cognome, non si tiene in alcun conto l'emergere di scelte di carattere religioso che possano incidere sia sul nome sia sul cognome. Relativamente al problema, è degna di rilievo la scelta di avere disancorato il nome e cognome dal luogo di origine e dalla residenza. Pertanto, se al criterio della cittadinanza è affidata la funzione di individuare la legge applicabile alla determinazione del nome e cognome della persona fisica, senza limitazione alcuna, si perdono quegli elementi identitari che derivavano dalla tradizione, dai costumi, dalle abitudini del luogo di provenienza e concorrevano alla definizione dell'identità, permettendone un'effettiva rispondenza alla personalità. Faceva, infatti, parte della consuetudine l'aggiunta al nome di un riferimento eventuale alla professione, a una caratteristica fisica del soggetto, al luogo della sua provenienza di nascita, in quanto il cognome costituiva una caratteristica

⁴⁰ A riguardo vedi art. 12, par. 1, della Convenzione di New York, 28 settembre 1954 relativa sia allo statuto degli apolidi sia dei rifugiati (art. 12, par. 1).

⁴¹ Relativamente al diritto al nome di apolidi e rifugiati, il coordinamento degli artt. 24 e 19, 1° comma, legge n. 218 del 1995, conduce ad applicare la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, si applica la legge dello Stato di residenza di tali soggetti, in conformità a quanto prevedono le Convenzioni di Ginevra del 1951 e di New York del 1954, rispettivamente in ordine alla legge regolatrice dello statuto personale di rifugiati e apolidi.



della società occidentale, divenuta generale per effetto della dominazione coloniale che ne ha imposto la diffusione soprattutto nei paesi islamici.

Tuttavia il coordinamento tra sistemi realizzato dalla Convenzione di Monaco costituisce il primo passo essenziale per il raggiungimento dell'uniformità nella materia in esame, dal momento che supplisce al vuoto normativo precedentemente esistente nella regolamentazione internazional-privatistica in senso stretto del nome. I redattori della Convenzione hanno inteso salvaguardare la certezza e l'immutabilità dei dati personali nell'ambito di una normativa - come quella adottata - che si propone un obiettivo modesto e limitato con l'intento di creare norme uniformi unicamente in materia di determinazione del nome, e non già degli eventuali rapporti che possono rilevare come possibili cause di acquisto o di modificazione dello stesso.

In base a principi analoghi, d'altra parte, l'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 1958 dispone che sono esecutive di diritto le decisioni provenienti dagli Stati contraenti in tema di cambiamento di nome e cognome dei propri cittadini, degli apolidi e dei rifugiati che abbiano domicilio o residenza sul territorio di tali Stati.

La considerazione degli aspetti pubblicistici sottesi alle disposizioni dirette a tutelare i diritti inerenti al soggetto, di contenuto non patrimoniale, irrinunciabili, intrasmissibili e imprescrittibili, quali il diritto al rispetto della vita, dell'onore, della riservatezza, il diritto al nome, all'immagine, all'identità sessuale, induceva allora parte della dottrina a tralasciare gli aspetti internazional-privatistici della questione, e a privilegiare l'applicazione della *lex fori*. Faceva eccezione il diritto al nome, relativamente al quale, in considerazione della qualificazione civilistica autonoma (artt. 6-9 c.c.) allo stesso riconosciuta, si suggerivano vari metodi per individuarne la disciplina.

Ci riferiamo a vari aspetti, quali ad esempio il diritto a portare il nome che risulta dai documenti di identità e a essere riconosciuti tramite essi, il diritto di opporsi alla contestazione o all'abuso, il diritto a effettuare eventuali modifiche coordinando quanto disposto dall'art. 24, 1° comma, con l'art. 2 della Convenzione di Istanbul, secondo la quale ogni Stato contraente può consentire la modifica del nome di cittadini stranieri, che siano anche propri cittadini fatto salvo il limite dell'ordine pubblico alla riconoscibilità della sentenza straniera che abbia effettuato la modifica del nome⁴².

⁴² Di particolare interesse, in tema di limiti alla disciplina internazional-privatistica del diritto al nome, appare poi la recente elaborazione giurisprudenziale, che ha dedotto dall'art. 16 legge n. 218 del 1995 un principio di ordine pubblico positivo per affermare



All'art. 24 si può ricondurre la previsione dell'uso dello pseudonimo. In particolare può essere equiparato allo pseudonimo il nome che viene assunto da chi intraprende la vita religiosa in ordini monastici o assume funzioni di ministro di culto. Tale nome è disciplinato dall'ordinamento canonico, ma è ammesso nell'ordinamento giuridico statale. Si tratta di un nome accessorio rispetto a quello vero e proprio del soggetto e tuttavia gode della medesima protezione giuridica prevista per lo pseudonimo. Analoga tutela si ritiene possa essere accordata al soprannome, al diminutivo, al vezzeggiativo nelle ipotesi in cui abbiano acquistato l'importanza del nome e identifichino pertanto gli individui al di là della ristretta cerchia familiare⁴³.

Se questa normativa può soddisfare i diritti della persona in un contesto occidentale, non è altrettanto vero in relazione alla tradizione islamica, la quale sovente arricchisce gli elementi identificativi della persona con riferimenti alla propria vita, attività, funzione nella società, volti a sottolineare la sua conversione o la condivisione pubblica della fede. Non va dimenticato che la conversione può avvenire mediante la ripetizione per tre volte e in pubblico della condivisione della fede musulmana, e che i "nuovi nati" sentono impellente il bisogno della testimonianza della verità acquisita. Pertanto non è da escludere che la nuova presenza di islamici in un contesto non islamico e quindi il mutamento in corso nella composizione della popolazione in Europa, produca la necessità di interventi legislativi, anche di natura internazional-privatistici atti a tutelare queste nuove identità.

l'applicazione della legge italiana all'accogliibilità di ricorsi proposti da cittadini stranieri, al fine di richiedere l'autorizzazione a sottoporsi ad adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ai sensi degli artt. 1 ss. della legge 14 aprile 1982, n. 164, anche se la fattispecie non risulta oggetto di specifica disciplina nell'ordinamento dello Stato d'origine. Ciò in conformità all'orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel senso che gli Stati non possono ignorare il problema della transessualità senza incorrere in una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

⁴³ Si veda sul punto **A. DE CUPIS**, *I diritti della personalità*, cit., p. 559 ss.